



REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DELLE ENTRATE DEL COMUNE DI SIROLO

approvato con delibera di C.C. n.41 del 27/12/2024

INDICE

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI.....	pag.1
TITOLO II - RISCOSSIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E PATRIMONIALI....	pag.5
TITOLO III – INTERPELLO.....	pag.9
TITOLO IV – RATEIZZAZIONE.....	pag.12
TITOLO V – ISTITUTI DEFLATIVI DEL CONTENZIOSO.....	pag.14
TITOLO VI - DISPOSIZIONI FINALI.....	pag.24

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 – Finalità

1. Il presente regolamento, adottato ai sensi e per gli effetti delle disposizioni di cui alle leggi n. 142 e n. 241 del 1990, al decreto legislativo n. 77 del 1995, alla legge n. 127 del 1997 ed al decreto legislativo n. 446 del 1997, che disciplina le entrate relative ai tributi comunali, alle entrate patrimoniali, inclusi i canoni, gli affitti, proventi e relativi accessori, alle entrate derivate dalla gestione dei servizi e, comunque, tutte le entrate dell'Ente Locale ad eccezione di quelle derivate dai trasferimenti erariali, regionali e provinciali, ha lo scopo di:

- a) ridurre gli adempimenti in capo ai cittadini attraverso la semplificazione e la razionalizzazione dei procedimenti amministrativi;
- b) ottimizzare l'attività amministrativa dell'Ente Locale in ottemperanza ai principi di equità, efficacia, efficienza, economicità e trasparenza;
- c) individuare le competenze e le responsabilità in ordine alla gestione delle entrate, in osservanza alle disposizioni contenute nello Statuto del Comune e nel regolamento di contabilità;
- d) potenziare la capacità di controllo e di verifica della platea contributiva dell'Ente Locale;
- e) attuare una corretta, efficace, efficiente ed economica gestione della fiscalità locale.

2. Per quanto non previsto dal disposto regolamentare si applicano le leggi vigenti e, in particolare, per quanto concerne le norme tributarie si tiene riferimento alla specifica individuazione dei soggetti passivi, della base imponibile e della aliquota massima determinata per ogni singolo tributo.

Articolo 2 - Disciplina delle entrate

1. Le entrate tributarie sono disciplinate con appositi regolamenti che definiscono i criteri e le modalità per verificare gli imponibili e per il controllo dei versamenti, i procedimenti per la emissione degli avvisi di liquidazione e di accertamento, le modalità per i versamenti, le disposizioni per la riscossione coattiva.

2. Le entrate non tributarie sono disciplinate con appositi regolamenti che definiscono i criteri per la determinazione dei canoni o dei corrispettivi anche in relazione ad una suddivisione del territorio comunale, le modalità per la richiesta, il rilascio e la revoca delle autorizzazioni e delle concessioni, le procedure di versamento e di riscossione, nonché quelle per la riscossione coattiva.

Articolo 3 - Determinazione delle aliquote, delle tariffe e dei prezzi

1. Al Consiglio Comunale compete l'istituzione e l'ordinamento dei tributi, la disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi.
2. Compete alla Giunta Comunale la determinazione delle aliquote, delle tariffe e dei prezzi nell'ambito della disciplina generale approvata dal Consiglio.

Articolo 4 - Agevolazioni, riduzioni, esenzioni ed esclusioni

1. Nel rispetto della normativa vigente ed in ossequio al principio di autonomia, il Consiglio Comunale, per ogni singola fattispecie impositiva e per ciascuna tipologia di entrata, determina le agevolazioni, le riduzioni, le esenzioni e le esclusioni in sede di adozione di ogni specifico regolamento.
2. Eventuali e successive modificazioni dei regolamenti, dovute ad una variazione della norma ovvero a diverse esigenze di politica amministrativa, saranno adottate nei termini per la approvazione del bilancio di previsione ed avranno efficacia secondo quanto previsto dalla legge e dal presente regolamento.

Articolo 5 – Accertamento

a) Avviso di accertamento esecutivo per entrate tributarie

1.L'avviso di accertamento di cui all'art. 1, comma 792 e seguenti della legge 27 dicembre 2019, n. 160, emesso per contestare le violazioni relative ai tributi locali, nonché per l'irrogazione di sanzioni amministrative tributarie deve essere notificato entro i termini decadenziali di cui all'articolo 1, comma 161, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

2.L'avviso notificato ai sensi del comma 1, deve contenere l'intimazione ad adempiere entro il termine di presentazione del ricorso, o l'indicazione di adozione delle disposizioni dettate dall'articolo 19 del decreto legislativo del 18 dicembre 1997 n.472, recante "Disposizioni generali in materia di sanzioni amministrative per le violazioni di norme tributarie", nell'ipotesi in cui venga tempestivamente proposto ricorso.

3.L'avviso di accertamento deve, altresì, recare espressamente l'indicazione che lo stesso costituisce titolo esecutivo, idoneo ad attivare le procedure esecutive e cautelari nonché l'indicazione del soggetto che, decorsi sessanta giorni dal termine ultimo per il pagamento, procederà alla riscossione coattiva.

4.L'avviso di accertamento, indicato al comma 1, assume la natura di titolo esecutivo trascorso il termine previsto dalla normativa vigente per la proposizione del ricorso. Non si provvede, pertanto, alla preventiva notifica dell'ingiunzione di pagamento di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, né della cartella di pagamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 29 settembre 1973, n. 602 .

b) Avviso di accertamento esecutivo per entrate patrimoniali

1.L'avviso di accertamento esecutivo relativo ad entrate di natura patrimoniale di cui all'art. 1, comma 792 e seguenti della legge 27 dicembre 2019, n. 160, emesso per il recupero coattivo delle entrate patrimoniali, deve essere notificato in conformità ai termini di prescrizione/decadenza previsti per ciascuna tipologia di entrata.

2.L'avviso di accertamento esecutivo patrimoniale deve contenere l'intimazione ad adempiere all'obbligo di pagamento delle somme indicate nell'atto medesimo, entro sessanta giorni dalla notifica, oppure, nell'ipotesi di tempestiva proposizione del ricorso, l'indicazione dell'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 32, del decreto legislativo n. 150 del 1° settembre 2011.

3.L'avviso di accertamento esecutivo patrimoniale deve riportare l'indicazione che il medesimo rappresenta titolo esecutivo idoneo ad attivare le procedure esecutive e cautelari; lo stesso deve, altresì, contenere l'indicazione del soggetto che, decorsi sessanta giorni dal termine ultimo per il pagamento, procederà alla riscossione coattiva.

4.L'avviso di accertamento esecutivo patrimoniale diviene titolo esecutivo trascorsi sessanta giorni dalla notifica, senza che sia necessaria la preventiva notifica dell'ingiunzione di pagamento di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639 o della cartella di pagamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 29 settembre 1973, n. 602.

c) Sanzioni amministrative legge 24 novembre 1981 n. 689

1.Le sanzioni amministrative si applicano in seguito alla contestazione o notifica dei verbali di accertamento elevati da agenti accertatori interni (es. Polizia Locale) ed esterni (es. Carabinieri, Guardia di Finanza) al Comune per la violazione della normativa europea, nazionale, regionale (per le materie di competenza comunale) e comunale (regolamenti comunali e ordinanze sindacali).

2.Il procedimento sanzionatorio è disciplinato dalla legge 24 novembre 1981 n. 689, Capo I Sez. I e II.

3.Il pagamento della somma quantificata in ordinanza va eseguito entro 30 giorni dalla notifica della medesima ordinanza.

4.La sanzione pecuniaria non pagata nei termini stabiliti nell'ordinanza-ingiunzione viene riscossa coattivamente mediante ingiunzione di pagamento con addebito delle maggiorazioni di cui all'art. 27 della legge 24 novembre 1981 n. 689, oltre ad ulteriori oneri di riscossione di cui al presente regolamento.

5.Nell'ambito del procedimento di riscossione delle sanzioni amministrative è disposto il recupero delle spese legate alla produzione e notifica dell'ordinanza-ingiunzione, di cui all'art. 18 della legge 24 novembre 1981 n. 689, nella misura prevista dall'articolo 1 comma 2 e dall'articolo 2 del decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 14 aprile 2023 (G.U. n. 100 del 29.04.2023), tenuto conto degli eventuali aggiornamenti previsti dall'art. 12 del decreto medesimo.

d) Ingiunzione di pagamento

1.L'ingiunzione di pagamento di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639 viene emessa: - per la riscossione coattiva relativa alle sanzioni per violazioni del codice della strada;

- per la riscossione coattiva delle ordinanze-ingiunzioni di cui alla legge 24 novembre 1981 n. 689;
- per la riscossione coattiva degli avvisi di accertamento non esecutivi, relativi a entrate tributarie emessi entro il 31.12.2019;

- per la riscossione coattiva fino al 31.12.2019 di altre entrate di natura patrimoniale diverse da ordinanze-ingiunzioni e sanzioni per la violazione del codice della strada

e) Atti delle procedure cautelari ed esecutive

1. Il mancato pagamento dell'avviso di accertamento esecutivo o dell'ingiunzione e dei relativi eventuali solleciti entro la scadenza indicata, comporta l'avvio delle procedure, cautelari ed esecutive, disciplinate dal Codice di Procedura Civile e dal Titolo II del decreto del Presidente della Repubblica del 29 settembre 1973, n. 602, per il recupero delle somme non corrisposte, con relativo aggravio di spese a carico del debitore.

2. La procedura cautelare comporta il fermo amministrativo di beni mobili registrati e l'iscrizione di ipoteca sugli immobili di proprietà.

3. La procedura esecutiva comporta:

- pignoramento di crediti presso terzi (quali stipendi presso datore di lavoro, pensioni presso enti pensionistici, conti correnti, depositi e titoli presso istituti di credito, canoni di Locazione/affitti presso locatari/affittuari);
- pignoramento di beni mobili;
- pignoramento di beni immobili.

Per tutte le posizioni, le cui ingiunzioni o accertamenti esecutivi sono stati notificati da oltre 365 giorni (art. 50 del decreto del Presidente della Repubblica del 29 settembre 1973, n. 602; art. 7, comma 2, lett. gg-quater, del decreto legge 13 maggio 2011, n. 70 e, ove compatibile con l'entrata e l'iter attivato, art. 1, comma 792, lett. h, della legge 27 dicembre 2019, n. 160), prima di attivare le azioni esecutive il Comune procede con l'emissione dell'intimazione ad adempiere da notificare nelle stesse modalità previste per l'ingiunzione/avviso esecutivo

Articolo 6 - Gestione delle entrate

1. Le attività di liquidazione, accertamento, riscossione (anche coattiva) delle entrate tributarie sono gestite dagli uffici comunali competenti, la fase coattiva può essere affidata esternamente come da normativa vigente

2. La riscossione delle tasse/imposte è effettuata secondo i termini e le modalità fissate dalla legge, dal presente Regolamento e da ogni altra disposizione rilevante. In particolare il pagamento delle entrate a favore del Comune di Sirolo può essere effettuato:

- mediante versamento su conto corrente intestato allo stesso Comune di Sirolo;
- tramite istituto bancario convenzionato;

Articolo 7- Soggetti responsabili delle entrate

1. Sono responsabili della gestione delle singole entrate, tributarie e non, i responsabili del servizio di gestione delle entrate medesime, cui sono state affidate con il Piano Esecutivo di Gestione,
2. Spetta alla Giunta Comunale la funzione di indirizzo e di programmazione delle entrate, in correlazione alle risorse specificamente assegnate con il Piano Esecutivo di Gestione.
3. Spettano al responsabile delle entrate tutte le attività di progettazione, gestione e realizzazione per il conseguimento del risultato, ivi comprese quelle di istruttoria, di verifica, di controllo, di riscossione, di liquidazione, di accertamento e di irrogazione delle sanzioni.
4. Il Responsabile del servizio competente all'entrata contesta il mancato pagamento delle somme dovute per crediti non aventi natura tributaria, mediante comunicazione scritta. La comunicazione, recante l'individuazione del debitore, del motivo della pretesa, della somma dovuta, degli eventuali interessi accessori o sanzioni, del termine perentorio per il pagamento e delle relative modalità, dell'indicazione del responsabile del procedimento, è resa nota al cittadino mediante notifica ai sensi degli articoli 137 e seguenti del codice di procedura civile o mediante plico raccomandato con avviso di ricevimento.
5. Per le comunicazioni e gli avvisi attinenti ad obbligazioni tributarie il Funzionario Responsabile del Tributo attua le procedure previste dalla legge e dai regolamenti attuativi.

TITOLO II - RISCOSSIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E PATRIMONIALI

Articolo 8 - Riscossione coattiva

1. La riscossione coattiva delle entrate può essere affidata esternamente con gli strumenti giuridici previsti dalla legge.
2. Scaduto il termine per il pagamento di un debito nei confronti del Comune senza che il debitore abbia adempiuto, l'ufficio comunale competente, può inviare solleciti di pagamento, anche in modalità telematica, allo scopo di rinnovare la pretesa creditoria prima di avviare le fasi successive di accertamento esecutivo e riscossione coattiva.
3. La riscossione coattiva delle entrate tributarie e patrimoniali è effettuata secondo le modalità previste dai commi da 792 a 804 dell'art. 1 della Legge 160/2019 in materia di accertamento esecutivo tributario e di accertamento esecutivo patrimoniale.
4. La riscossione coattiva delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal D.Lgs. 285/1992 è effettuata tramite ingiunzione di pagamento con le modalità di cui al R.D. 639/1910

Articolo 9 - Spese di riscossione e notifica

1. I costi di elaborazione e di notifica degli atti per la riscossione e quelli delle successive fasi cautelari ed esecutive sono posti a carico del debitore secondo quanto previsto dall'art. 1, commi 803 e 804, della Legge 160/2019.¹

2. Per gli atti relativi alle sanzioni amministrative, ivi incluse quelle per violazioni al Codice della Strada, è a carico dei debitori delle sanzioni il rimborso delle spese della procedura, ai sensi dell'art. 16, comma 1, della Legge 689/1981, o il rimborso delle spese di accertamento e notificazione, ai sensi dell'art. 201, comma 4, del Codice della strada, nelle misure determinate periodicamente con deliberazione della Giunta Comunale previa istruttoria a cura della Polizia Municipale.

Articolo 10 - Sanzioni tributarie

1. In considerazione del disposto comma 133, lettera l) dell'art. 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, i criteri a cui uniformare l'applicazione delle sanzioni sono i seguenti:

a) la gravità della violazione commessa, anche in correlazione all'azione del contribuente per regolarizzare la propria posizione, nonché dell'azione del medesimo per l'eliminazione ovvero per l'attenuazione delle conseguenze della violazione commessa;

b) la personalità del trasgressore, desumibile anche dai suoi precedenti fiscali;

c) le condizioni economiche e sociali del trasgressore;

d) l'esclusione della irrogazione delle sanzioni nelle ipotesi di violazioni formali non suscettibili di arrecare danno all'Ente Locale;

e) l'attenuazione della irrogazione delle sanzioni nelle ipotesi di adempimenti tardivi;

f) l'applicazione dei massimi previsti per la irrogazione delle sanzioni nelle ipotesi di recidiva;

¹803. I costi di elaborazione e di notifica degli atti e quelli delle successive fasi cautelari ed esecutive sono posti a carico del debitore e sono di seguito determinati:

a) una quota denominata « oneri di riscossione a carico del debitore », pari al 3 per cento delle somme dovute in caso di pagamento entro il sessantesimo giorno dalla data di esecutività dell'atto di cui al comma 792, fino ad un massimo di 300 euro, ovvero pari al 6 per cento delle somme dovute in caso di pagamento oltre detto termine, fino a un massimo di 600 euro;

b) una quota denominata « spese di notifica ed esecutive », comprendente il costo della notifica degli atti e correlata all'attivazione di procedure esecutive e cautelari a carico del debitore, ivi comprese le spese per compensi dovuti agli istituti di vendite giudiziarie e i diritti, oneri ed eventuali spese di assistenza legale strettamente attinenti alla procedura di recupero, nella misura fissata con decreto non regolamentare del Ministero dell'economia e delle finanze, che individua anche le tipologie di spesa oggetto del rimborso. Nelle more dell'adozione del provvedimento, con specifico riferimento alla riscossione degli enti locali, si applicano le misure e le tipologie di spesa di cui ai decreti del Ministero delle finanze 21 novembre 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 30 del 6 febbraio 2001, e del Ministro dell'economia e delle finanze 12 settembre 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 254 del 30 ottobre 2012, nonché ai regolamenti di cui ai decreti del Ministro dell'economia e delle finanze 18 dicembre 2001, n. 455, del Ministro di grazia e giustizia 11 febbraio 1997, n. 109, e del Ministro della giustizia 15 maggio 2009, n. 80, per quanto riguarda gli oneri connessi agli istituti di vendite giudiziarie.

804. Le disposizioni di cui ai commi da 794 a 803 si applicano anche in caso di emissione delle ingiunzioni previste dal testo unico di cui al regio decreto n. 639 del 1910 fino all'applicazione delle disposizioni di cui al comma 792.

- g) l'ulteriore inasprimento della irrogazione delle sanzioni nelle ipotesi di recidiva;
 - h) l'applicazione della norma più favorevole al contribuente nel caso di violazioni commesse in un periodo in cui il precedente dettato legislativo stabiliva sanzioni di entità diversa.
2. La Giunta Comunale determina, con propria deliberazione, la misura delle sanzioni da irrogare secondo la fattispecie delle violazioni. L'irrogazione delle sanzioni compete al funzionario responsabile del tributo.
3. Qualora le violazioni o gli errori del contribuente, relativi al disposto delle norme tributarie, derivano da accertamenti d'ufficio, non sono irrogate le sanzioni a seguito dell'accertamento del maggior tributo dovuto.
4. Le sanzioni non si applicano quando i versamenti sono stati tempestivamente eseguiti a favore di ente diverso, nel caso in cui questi provveda al riversamento tempestivo al Comune di Sirolo.

Articolo 11 – Interessi

- 1. A decorrere dal 1° gennaio 2010, sulle somme dovute a seguito di inadempimento si applicano gli interessi nella misura pari al tasso di interesse legale.
- 2. Gli stessi interessi si applicano in caso di rimborso degli importi versati e non dovuti.
- 3. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno.
- 4. Gli interessi di mora, ai sensi dell'art. 1, comma 802, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono conteggiati al tasso di interesse legale.

Articolo 12 – Compensazione

- 1. I contribuenti possono compensare i propri crediti con gli importi dovuti al comune per qualsiasi tributo comunale.
- 2. Ai fini dell'applicazione del comma 1, il contribuente dovrà presentare al responsabile del tributo per il quale è dovuto il versamento apposita istanza contenente la volontà di adempiere, in tutto o in parte, all'obbligazione tributaria utilizzando il credito vantato. L'istanza dovrà contenere, tra l'altro, l'indicazione esatta del credito e l'importo che si intende utilizzare per la compensazione.
- 3. L'istanza prevista al comma 2 deve essere presentata almeno 60 giorni prima della data prevista per il pagamento del tributo.

4. Il funzionario responsabile del tributo, accertata la sussistenza del credito, provvede ad emettere apposito provvedimento di rimborso in compensazione e a darne immediata comunicazione al contribuente.

Articolo 13 - Importi minimi

1. In considerazione delle attività istruttorie e di accertamento che l'ufficio comunale dovrebbe effettuare per pervenire alla riscossione del tributo nonché degli oneri di riscossione, il versamento del tributo o della sanzione tributaria non è dovuto qualora l'ammontare non superi € 10,00.

2. Il limite di esenzione di cui al comma 1 si intende comprensivo anche delle sanzioni e degli interessi gravanti sul tributo.

3. Nelle ipotesi di cui ai commi precedenti, l'ufficio comunale è esonerato dal compiere i relativi adempimenti e, pertanto, non procede alla notifica di avvisi di accertamento o alla riscossione, anche coattiva, e non dà seguito alle istanze di rimborso.

4. Per il versamento non dovuto ad inadempimento l'importo minimo al di sotto del quale non si effettua il pagamento è stabilito dalle singole leggi che disciplinano l'entrata.

Articolo 14 - Attività di verifica e controllo

1. In sede di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione, la Giunta Municipale può individuare i criteri e le priorità con cui effettuare i controlli sulle entrate.

2. Spetta al responsabile di ciascuna entrata il controllo e la verifica dei pagamenti, delle denunce, delle dichiarazioni, delle comunicazioni e di tutti gli adempimenti posti in capo ai cittadini dalla normativa e dai regolamenti che disciplinano le singole entrate.

3. Per un Progetto di Intervento Finalizzato di attività di controllo e di verifica delle entrate comunali, salvo non diversamente disposto, il coordinamento di tutto il personale impiegato compete al responsabile del progetto medesimo, anche se il personale dipende funzionalmente e gerarchicamente da altri uffici o servizi.

4. Al fine di limitare il contenzioso, il funzionario responsabile del procedimento – prima dell'emissione dell'avviso di accertamento, di irrogazione della sanzione o dell'ingiunzione – può invitare il contribuente o l'utente a fornire chiarimenti e/o dati ed elementi aggiuntivi per la determinazione della pretesa, indicandone il termine perentorio.

5. Il responsabile del procedimento, attraverso la razionalizzazione e la semplificazione dei procedimenti, ottimizza le risorse assegnate, verificando l'economicità di esternalizzare in parte o completamente le attività di controllo.

6. Le attività di controllo e verifica dei tributi comunali possono essere effettuate nelle forme associate previste dagli articoli 24, 25, 26 e 28 della legge 8 giugno 1990, n. 142.

TITOLO III – INTERPELLO

Articolo 15 - Diritto di interpello

1. Il contribuente può interpellare il Comune per ottenere una risposta riguardante fattispecie concrete e personali relativamente a:

- a) l'applicazione delle disposizioni tributarie, quando vi sono condizioni di obiettiva incertezza sulla corretta interpretazione di tali disposizioni e la corretta qualificazione di fattispecie alla luce delle disposizioni tributarie applicabili alle medesime, ove ricorrano condizioni di obiettiva incertezza;
- b) la sussistenza delle condizioni e la valutazione della idoneità degli elementi probatori richiesti dalla legge per l'adozione di specifici regimi fiscali nei casi espressamente previsti;
- c) l'applicazione della disciplina sull'abuso del diritto ad una specifica fattispecie.

2. Il contribuente interpella il Comune per la disapplicazione di norme tributarie che, allo scopo di contrastare comportamenti elusivi, limitano deduzioni, detrazioni, crediti d'imposta, o altre posizioni soggettive del soggetto passivo altrimenti ammesse dall'ordinamento tributario, fornendo la dimostrazione che nella particolare fattispecie tali effetti elusivi non possono verificarsi. Nei casi in cui non sia stata resa risposta favorevole, resta comunque ferma la possibilità per il contribuente di fornire la dimostrazione di cui al periodo precedente anche ai fini dell'accertamento in sede amministrativa e contenziosa.

3. Il Comune risponde alle istanze di cui alla lettera a) del comma 1 nel termine di novanta giorni e a quelle di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma 1 ed a quelle di cui al comma 2 nel termine di centoventi giorni. La risposta, scritta e motivata, vincola il Comune con esclusivo riferimento alla questione oggetto dell'istanza e limitatamente al richiedente.

Quando la risposta non è comunicata al contribuente entro il termine previsto, il silenzio equivale a condivisione, da parte del Comune della soluzione prospettata dal contribuente.

Gli atti, anche a contenuto impositivo o sanzionatorio difforni dalla risposta, espressa o tacita, sono nulli. Tale efficacia si estende ai comportamenti successivi del contribuente riconducibili alla fattispecie oggetto di interpello, salvo rettifica della soluzione interpretativa da parte del Comune con valenza esclusivamente per gli eventuali comportamenti futuri dell'istante.

4. Non ricorrono condizioni di obiettiva incertezza quando il Comune ha compiutamente fornito la soluzione per fattispecie corrispondenti a quella rappresentata dal contribuente mediante atti pubblicati nel sito Comunale nell'apposita sezione.

Articolo 16 - Legittimazione e presupposti

1. Possono presentare istanza di interpello, ai sensi dell'articolo 11 della legge 27 luglio 2000, n. 212, recante lo Statuto dei diritti del contribuente, i contribuenti, anche non residenti, e i soggetti che in base alla legge sono obbligati a porre in essere gli adempimenti tributari per conto dei contribuenti o sono tenuti insieme con questi o in loro luogo all'adempimento di obbligazioni tributarie.

2. L'istanza di cui al comma 1 deve essere presentata prima della scadenza dei termini previsti dalla legge per la presentazione della dichiarazione o per l'assolvimento di altri obblighi tributari aventi ad oggetto o comunque connessi alla fattispecie cui si riferisce l'istanza medesima senza che, a tali fini, assumano valenza i termini concessi all'amministrazione per rendere la propria risposta.

Articolo 17 - Contenuto delle istanze

1. L'istanza deve espressamente fare riferimento alle disposizioni che disciplinano il diritto di interpello e deve contenere:

a) i dati identificativi dell'istante ed eventualmente del suo legale rappresentante, compreso il codice fiscale;

b) l'indicazione del tipo di istanza fra quelle di cui alle diverse lettere del comma 1 e al comma 2, dell'articolo 11, della legge 27 luglio 2000, n. 212, recante lo Statuto dei diritti del contribuente;

c) la circostanziata e specifica descrizione della fattispecie;

d) le specifiche disposizioni di cui si richiede l'interpretazione, l'applicazione o la disapplicazione;

e) l'esposizione, in modo chiaro ed univoco, della soluzione proposta;

f) l'indicazione del domicilio e dei recapiti anche telematici dell'istante o dell'eventuale domiciliatario presso il quale devono essere effettuate le comunicazioni dell'amministrazione e deve essere comunicata la risposta;

g) la sottoscrizione dell'istante o del suo legale rappresentante ovvero del procuratore generale o speciale incaricato ai sensi dell'articolo 63 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600. In questo ultimo caso, se la procura non è contenuta in calce o a margine dell'atto, essa deve essere allegata allo stesso.

2. All'istanza di interpello è allegata copia della documentazione, non in possesso del Comune procedente o di altre amministrazioni pubbliche indicate dall'istante, rilevante ai fini della risposta. Nei casi in cui la risposta presupponga accertamenti di natura tecnica, non di competenza del Comune procedente, alle istanze devono essere allegati altresì i pareri resi dall'ufficio competente.

3. Nei casi in cui le istanze siano carenti dei requisiti di cui alle lettere b), d), e), f) e g) del comma 1, il Comune invita il contribuente alla loro regolarizzazione entro il termine di 30 giorni. I termini per la risposta iniziano a decorrere dal giorno in cui la regolarizzazione è stata effettuata.

Articolo 18 - Istruttoria dell'interpello

1. Quando non è possibile fornire risposta sulla base dei documenti allegati, il Comune chiede, una sola volta, all'istante di integrare la documentazione presentata. In tal caso il parere è reso, per gli interpelli di cui all'articolo 11 della Legge 27 luglio 2000, n. 212, recante lo Statuto dei diritti del contribuente, entro sessanta giorni dalla ricezione della documentazione integrativa.
2. La mancata presentazione della documentazione richiesta ai sensi del comma 1 entro il termine di un anno comporta rinuncia all'istanza di interpello, ferma restando la facoltà di presentazione di una nuova istanza, ove ricorrano i presupposti previsti dalla legge.

Articolo 19 - Inammissibilità delle istanze

1. Le istanze di cui all'articolo 10-bis sono inammissibili se:
 - a) sono prive dei requisiti di cui alle lettere a) e c) dell'articolo 10-ter, comma 1;
 - b) non sono presentate preventivamente ai sensi dell'articolo 10-bis, comma 2;
 - c) non ricorrono le obiettive condizioni di incertezza ai sensi dell'articolo 11, comma 4, della legge 27 luglio 2000, n. 212, recante lo Statuto dei diritti del contribuente;
 - d) hanno ad oggetto la medesima questione sulla quale il contribuente ha già ottenuto un parere, salvo che vengano indicati elementi di fatto o di diritto non rappresentati precedentemente;
 - f) vertono su questioni per le quali siano state già avviate attività di controllo alla data di presentazione dell'istanza di cui il contribuente sia formalmente a conoscenza;
 - g) il contribuente, invitato a integrare i dati che si assumono carenti ai sensi del comma 3 dell'articolo 10-ter, non provvede alla regolarizzazione nei termini previsti.

Articolo 20 - Coordinamento con l'attività di accertamento e contenzioso

1. Le risposte alle istanze di interpello di cui all'articolo 11 della legge 27 luglio 2000, n. 212, recante lo Statuto dei diritti del contribuente, non sono impugnabili, salvo le risposte alle istanze presentate ai sensi del comma 2 del medesimo articolo 11, avverso le quali può essere proposto ricorso unitamente all'atto impositivo.
2. Se è stata fornita risposta alle istanze di cui all'articolo 11, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, recante lo Statuto dei diritti del contribuente, al di fuori dei casi di cui all'articolo 10-quinquies, senza pregiudizio dell'ulteriore azione accertatrice, l'atto di accertamento avente ad oggetto deduzioni, detrazioni, crediti d'imposta, o altre posizioni soggettive del soggetto passivo è preceduto, a pena di nullità, dalla notifica di una richiesta di chiarimenti da fornire entro il termine di sessanta giorni. La richiesta di chiarimenti è notificata dal Comune nelle forme ammesse espressamente dalla Legge, entro il termine di decadenza previsto per la notificazione dell'atto

impositivo. Tra la data di ricevimento dei chiarimenti, ovvero di inutile decorso del termine assegnato al contribuente per rispondere alla richiesta, e quella di decadenza del Comune dal potere di notificazione dell'atto impositivo intercorrono non meno di sessanta giorni. In difetto, il termine di decadenza per la notificazione dell'atto impositivo è automaticamente prorogato, in deroga a quello ordinario, fino a concorrenza dei sessanta giorni. L'atto impositivo è specificamente motivato, a pena di nullità, anche in relazione ai chiarimenti forniti dal contribuente nel termine di cui al periodo precedente.

TITOLO IV – RATEIZZAZIONE

Articolo 21- Termini di presentazione della domanda di rateizzazione e scadenza delle rate

1. Le Rateizzazioni si applicano:

- ai carichi arretrati di tributi comunali risultanti da avvisi di accertamento o ingiunzioni fiscali/cartelle esattoriali derivanti da riscossione coattiva;
- ai tributi che potranno essere istituiti successivamente all'approvazione del medesimo, se non diversamente regolamentato;
- in caso di definizione agevolata delle sanzioni;
- all'istituto dell'accertamento con adesione;
- a qualsiasi altra somma dovuta al Comune di Sirolo derivante da contratti, disposizioni di leggi o regolamenti, non disciplinata da norme o disposizioni specifiche.

2. La rateizzazione non può essere accordata:

- quando l'importo complessivamente dovuto è inferiore ad euro 100,00;
- quando è iniziata la procedura esecutiva ovvero il pignoramento mobiliare o immobiliare o il fermo amministrativo;
- quando per lo stesso debito è intervenuta la decadenza automatica dal beneficio della rateizzazione.

Articolo 22 Criteri di ammissione al beneficio della rateizzazione

1. Il provvedimento di rateizzazione ha natura eccezionale e può essere concesso, su richiesta del contribuente, che si trova in temporanea situazione di obiettiva difficoltà finanziaria.

2. Gli importi dovuti di cui si chiede la rateizzazione, comprensivo di oneri e spese è ripartito, di norma, in rate mensili di pari importo non inferiori ad euro 50,00, nei seguenti limiti:

- da € 0,00 a € 500,00 fino ad un massimo di 3 rate mensili;

- da € 500,01 a € 2.500,00 fino ad un massimo di 6 rate mensili;
- da € 2.500,01 a € 5.000,00 fino ad un massimo di 18 rate mensili;
- da € 5.000,01 a € 20.000,00 fino ad un massimo di 36 rate mensili;
- oltre € 20.000,01, fino ad un massimo di 60 rate mensili.

Se l'importo è superiore a 10.000 euro, la concessione della rateazione sarà subordinata alla valutazione della morosità pregressa e della condotta del debitore.

Sulla base degli esiti della predetta istruttoria, la concessione della rateazione, in presenza di importi superiori a 10.000 euro, potrà essere subordinata alla prestazione di idonea garanzia mediante polizza fideiussoria o fidejussione bancaria che copra l'importo totale comprensivo degli interessi ed avente scadenza un anno dopo la scadenza dell'ultima rata.

3. È possibile chiedere la rateizzazione contemporanea del pagamento di più atti, purché tutti attinenti alla medesima entrata comunale e della medesima tipologia (es. più avvisi di accertamento); in tal caso le soglie d'importo di cui al comma 2 si applicano con riferimento alla somma degli importi di tutti i provvedimenti di cui si chiede la dilazione.

Nel caso in cui gli atti siano relativi ad entrate comunali diverse, il debitore dovrà presentare, per ciascuna di esse, distinte domande di rateizzazione.

4. Nel caso in cui il debitore abbia in corso altre rateizzazioni concesse ai sensi del presente Regolamento, ai fini della sola garanzia, il limite di cui al comma 2 deve essere valutato tenendo conto anche del debito residuo ancora da estinguere.

Articolo 23 - Modalità di presentazione della domanda

1. La domanda di rateizzazione deve essere presentata all'ufficio competente in materia di gestione dell'entrata di cui si chiede la rateizzazione.
2. La domanda può essere consegnata direttamente dal richiedente al Protocollo del Comune, oppure trasmessa tramite raccomandata o posta elettronica certificata, allegando copia fotostatica di un documento di identità.

Articolo 24 - Termini di presentazione della domanda di rateizzazione e scadenza delle rate

1. La domanda di rateizzazione, per le somme dovute a seguito di notifica di avviso di accertamento non ancora definitivo, deve essere presentata entro i termini di definitività dell'atto (60 giorni dalla data di avvenuta notifica dell'atto). La prima rata deve essere versata, di norma, entro 60 giorni dalla notifica dell'avviso. Sulle rate successive sono calcolati gli interessi dal giorno successivo a quello di scadenza del primo pagamento.
2. La domanda di rateizzazione in caso di avviso di accertamento definitivo, deve essere presentata prima dell'avvio della riscossione coattiva. In tale ipotesi la prima rata deve essere versata entro la

fine del mese successivo a quello di presentazione dell'istanza; gli interessi sono calcolati dalla data di emissione dell'avviso di accertamento.

3. La domanda di rateizzazione, per le somme dovute a seguito di accertamento con adesione, deve essere presentata entro i termini di definitività dell'atto: in caso di accoglimento, la prima rata deve essere versata entro 20 giorni dalla redazione dell'atto di accertamento con adesione; in caso di diniego, la prima rata deve essere versata entro i termini di definitività dell'atto. Sull'importo delle rate successive alla prima sono calcolati gli interessi dal giorno successivo a quello di scadenza del primo pagamento.

4. Per ogni rateizzazione concessa, in caso di mancato versamento di due rate anche non consecutive il debitore decade automaticamente dal beneficio della rateizzazione medesima. Pertanto, l'intero importo residuo comunque non versato, è riscuotibile in unica soluzione e non può più essere oggetto di ulteriore rateizzazione. La riscossione del debito residuo verrà effettuata prioritariamente tramite escussione della fideiussione, nelle ipotesi ove presente, fermo restando la possibilità di attivare ogni altro strumento esistente per la riscossione coattiva.

Articolo 25 – Interessi

1. Sugli importi rateizzati si applicano gli interessi nella misura del tasso legale in vigore alla data di presentazione della domanda di rateizzazione.

2. Gli interessi sono calcolati dall'inizio del piano di rateizzazione fino alla scadenza dell'ultima rata, e devono essere corrisposti unitamente alla rata dovuta.

TITOLO V – ISTITUTI DEFLATIVI DEL CONTENZIOSO

Articolo 26 - Istituti deflativi del contenzioso tributario

1. Ai fini del contenimento del contenzioso, il Comune adotta tutti i procedimenti ed assume tutte le misure utili a risolvere i contrasti che dovessero sorgere a seguito di notifica degli avvisi di accertamento.

2. Il funzionario responsabile del tributo effettua una valutazione della specifica situazione in conformità ai principi dettati dallo Statuto dei diritti del Contribuente, di cui alla legge 27 luglio 2000, n. 212

Articolo 27 - Divieto di bis in idem nel procedimento tributario²

² LEGGE 9 AGOSTO 2023 , N111 Delega al governo per la riforma fiscale

1. Salvo che specifiche disposizioni prevedano diversamente e ferma l'emendabilità di vizi formali e procedurali, il contribuente ha diritto a che il Comune minimizzi l'attivazione di procedimenti nei suoi confronti, esercitando l'azione accertativa, per ogni periodo d'imposta, una sola volta, con riferimento alla medesima tipologia di violazione.

2. Nel rispetto dei termini di cui all'articolo 1, comma 161, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e delle prescrizioni di cui all'articolo 7, comma 1-bis, della legge 27 luglio 2000, n. 212 l'accertamento può essere sostituito, integrato o modificato in aumento mediante la notificazione di nuovi atti, in base alla sopravvenuta conoscenza di nuovi elementi da parte del Comune. Nell'avviso di accertamento devono essere specificatamente indicati i nuovi elementi e gli atti o fatti attraverso i quali detti elementi sono venuti a conoscenza del Comune.

Articolo 28 - Esercizio del potere di autotutela obbligatoria³

1. Il Funzionario responsabile del tributo procede in tutto o in parte all'annullamento di atti di imposizione ovvero alla rinuncia all'imposizione, senza necessità di istanza di parte, anche in pendenza di giudizio o in caso di atti definitivi, nei seguenti casi di manifesta illegittimità dell'atto o dell'imposizione:

- a) errore di persona;
- b) errore di calcolo;
- c) errore sull'individuazione del tributo;
- d) errore materiale del contribuente, facilmente riconoscibile dal Comune;

Art. 20, Comma 1. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1 il Governo osserva altresì i seguenti principi e criteri direttivi specifici per la revisione del sistema sanzionatorio tributario, amministrativo e penale, con riferimento alle imposte sui redditi, all'IIVA e agli altri tributi indiretti nonché ai tributi degli enti territoriali:

a) per gli aspetti comuni alle sanzioni amministrative e penali:

1) razionalizzare il sistema sanzionatorio amministrativo e penale, anche attraverso una maggiore integrazione tra i diversi tipi di sanzione, ai fini del completo adeguamento al principio del ne bis in idem;

³ Art. 10-quater

((Esercizio del potere di autotutela obbligatoria).))

1. L'amministrazione finanziaria procede in tutto o in parte all'annullamento di atti di imposizione ovvero alla rinuncia all'imposizione, senza necessità di istanza di parte, anche in pendenza di giudizio o in caso di atti definitivi, nei seguenti casi di manifesta illegittimità dell'atto o dell'imposizione:

- a) errore di persona;
- b) errore di calcolo;
- c) errore sull'individuazione del tributo;
- d) errore materiale del contribuente, facilmente riconoscibile dall'amministrazione finanziaria;
- e) errore sul presupposto d'imposta;
- f) mancata considerazione di pagamenti di imposta regolarmente eseguiti;
- g) mancanza di documentazione successivamente sanata, non oltre i termini ove previsti a pena di decadenza.

2. L'obbligo di cui al comma 1 non sussiste in caso di sentenza passata in giudicato favorevole all'amministrazione finanziaria, nonché decorso un anno dalla definitività dell'atto viziato per mancata impugnazione.

3. Con riguardo alle valutazioni di fatto operate dall'amministrazione finanziaria ai fini del presente articolo, in caso di avvenuto esercizio dell'autotutela, la responsabilità di cui all'[articolo 1, comma 1, della legge 14 gennaio 1994, n. 20](#), e successive modificazioni, è limitata alle ipotesi di dolo.

e) errore sul presupposto d'imposta;

f) mancata considerazione di pagamenti di imposta regolarmente eseguiti;

g) mancanza di documentazione successivamente sanata, non oltre i termini ove previsti a pena di decadenza.

2.L'obbligo di cui al comma 1 non sussiste in caso di sentenza passata in giudicato favorevole al Comune, nonché decorso un anno dalla definitività dell'atto viziato per mancata impugnazione.

3.Il provvedimento deve essere notificato al contribuente interessato.

4.Ai sensi dell'articolo 10-quater, della legge 27 luglio 2000, n. 212, con riguardo alle valutazioni di fatto operate dal Comune ai fini del presente articolo, in caso di avvenuto esercizio dell'autotutela, la responsabilità di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, e successive modificazioni, è limitata alle ipotesi di dolo.

5.Ai sensi dell'articolo 19, comma 1, lettera g-bis), del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, il contribuente può proporre ricorso alla Corte di giustizia tributaria di primo grado avverso il rifiuto espresso o tacito sull'istanza di autotutela nei casi previsti dal presente articolo entro il termine previsto dall'articolo 21 del medesimo decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.

Articolo 29 - Esercizio del potere di autotutela facoltativa⁴

1.Fuori dei casi di cui all'articolo 14, il Funzionario responsabile del tributo può comunque procedere all'annullamento, in tutto o in parte, di atti di imposizione, ovvero alla rinuncia all'imposizione, senza necessità di istanza di parte, anche in pendenza di giudizio o in caso di atti definitivi, in presenza di una illegittimità o dell'infondatezza dell'atto o dell'imposizione.

2.Nel potere di annullamento deve intendersi compreso anche il potere di disporre la sospensione degli effetti dell'atto che appare illegittimo o infondato.

3.Il provvedimento deve essere notificato al contribuente interessato.

4.Ai sensi dell'articolo 19, comma 1, lettera g-ter), del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, il contribuente può proporre ricorso alla Corte di giustizia tributaria di primo grado avverso il rifiuto espresso sull'istanza di autotutela nei casi previsti dal presente articolo entro il termine previsto dall'articolo 21 del medesimo decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.

⁴ Art. 10-quinquies

((Esercizio del potere di autotutela facoltativa).))

1. Fuori dei casi di cui all'articolo 10-quater, l'amministrazione finanziaria può comunque procedere all'annullamento, in tutto o in parte, di atti di imposizione, ovvero alla rinuncia all'imposizione, senza necessità di istanza di parte, anche in pendenza di giudizio o in caso di atti definitivi, in presenza di una illegittimità o dell'infondatezza dell'atto o dell'imposizione.

2. Si applica il comma 3 dell'articolo 10-quater.

5. Il Comune agisce in autotutela nel limite dei cinque anni previsto per l'attività di accertamento e di rimborso (art. 1 commi 161 e 164 della legge 296/06), salvo ipotesi eccezionali.

6. Si applica il comma 4 dell'articolo che precede.

Articolo 30 - Principio del contraddittorio preventivo

1. Ai sensi delle disposizioni contenute nell'art. 1, commi 3-bis e 3-ter, della legge 27 luglio 2000, n. 212⁵, prima dell'emissione di tutti gli atti autonomamente impugnabili dinanzi agli organi della giurisdizione tributaria, fatta eccezione per quelli previsti dai commi 2, 3 e 4 del presente articolo, il Comune deve instaurare con il contribuente un contraddittorio informato ed effettivo, ai sensi di quanto stabilito dall'art. 6-bis della legge 27 luglio 2000, n. 212⁶.

2. Non sussiste il diritto al contraddittorio ai sensi del presente articolo per gli atti automatizzati, sostanzialmente automatizzati, di pronta liquidazione e di controllo formale delle dichiarazioni, nonché per i casi motivati di fondato pericolo per la riscossione.

3. Ai fini del comma 2 si considerano atti automatizzati, sostanzialmente automatizzati e di pronta liquidazione, e quindi esclusi dall'obbligo del contraddittorio, i seguenti atti:

a) avvisi di accertamento per omesso, insufficiente o tardivo versamento dei tributi comunali, e relative sanzioni, allorquando la determinazione del tributo dipende dalla dichiarazione presentata dal contribuente o da dati nella disponibilità del Comune, quali, a titolo esemplificativo, i dati

⁵ 3-bis. Le amministrazioni statali osservano le disposizioni della presente legge concernenti la garanzia del contraddittorio e dell'accesso alla documentazione amministrativa tributaria, la tutela dell'affidamento, il divieto del bis in idem, il principio di proporzionalità e l'autotutela. Le medesime disposizioni valgono come principi per le regioni e per gli enti locali che provvedono ad adeguare i rispettivi ordinamenti nel rispetto delle relative autonomie. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano adeguano la propria legislazione alle disposizioni della presente legge, secondo i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione.

3-ter. Le regioni e gli enti locali, nel disciplinare i procedimenti amministrativi di loro competenza, non possono stabilire garanzie inferiori a quelle assicurate dalle disposizioni di cui al comma 3-bis, ma possono prevedere livelli ulteriori di tutela

⁶ Art. 6-bis

(Principio del contraddittorio)

1. Salvo quanto previsto dal comma 2, tutti gli atti autonomamente impugnabili dinanzi agli organi della giurisdizione tributaria sono preceduti, a pena di annullabilità, da un contraddittorio informato ed effettivo ai sensi del presente articolo.

2. Non sussiste il diritto al contraddittorio ai sensi del presente articolo per gli atti automatizzati, sostanzialmente automatizzati, di pronta liquidazione e di controllo formale delle dichiarazioni individuati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, nonché per i casi motivati di fondato pericolo per la riscossione.

3. Per consentire il contraddittorio, l'amministrazione finanziaria comunica al contribuente, con modalità idonee a garantirne la conoscibilità, lo schema di atto di cui al comma 1, assegnando un termine non inferiore a sessanta giorni per consentirgli eventuali controdeduzioni ovvero, su richiesta, per accedere ed estrarre copia degli atti del fascicolo. L'atto non è adottato prima della scadenza del termine di cui al primo periodo. Se la scadenza di tale termine è successiva a quella del termine di decadenza per l'adozione dell'atto conclusivo ovvero se fra la scadenza del termine assegnato per l'esercizio del contraddittorio e il predetto termine di decadenza decorrono meno di centoventi giorni, tale ultimo termine è posticipato al centovesimo giorno successivo alla data di scadenza del termine di esercizio del contraddittorio.

4. L'atto adottato all'esito del contraddittorio tiene conto delle osservazioni del contribuente ed è motivato con riferimento a quelle che l'Amministrazione ritiene di non accogliere.

catastali, le informazioni relative alla soggettività passiva, le informazioni reperibili dall'anagrafe tributaria - Punto Fisco;

b) atti di accertamento per omesso, insufficiente o tardivo versamento dei tributi comunali già comunicati al contribuente con avvisi bonari di pagamento, inviati anche per posta ordinaria;

c) i provvedimenti di decadenza dal beneficio della rateazione adottati ai sensi dell'articolo 1, comma 800, della legge 27 dicembre 2019, n. 160;

d) il rifiuto espresso o tacito della restituzione di tributi, sanzioni ed interessi o altri oneri accessori non dovuti;

e) gli atti di cui all'articolo 50, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica del 29 settembre 1973, n. 602, nonché ogni atto relativo alle procedure di riscossione coattiva conseguenti ad atti già notificati al contribuente;

f) il rigetto delle istanze in autotutela di cui ai precedenti articoli 14 e 15;

g) ogni altro atto, ancorché non previsto nei punti precedenti, la cui determinazione del tributo derivi da dati nella disponibilità del Comune e comunque risulti in modo certo e preciso e non in via presuntiva.

4. Ai fini del comma 2 si considerano atti di controllo formale, e quindi esclusi dall'obbligo del contraddittorio, ogni atto emesso dal Comune che scaturisca dal controllo formale dei dati contenuti nelle dichiarazioni presentate dai contribuenti.

5. Per gli atti di cui ai commi 2, 3 e 4 rimane ferma la possibilità per il Comune di attivare un contraddittorio facoltativo, fermo restando che in questo caso la mancata attivazione non determina l'annullabilità dell'atto e non si producono gli effetti di cui al successivo comma 10.

6. Non sussiste il diritto al contraddittorio per i casi motivati di fondato pericolo per la riscossione, che dovrà essere espressamente motivato nell'atto impositivo.

7. Sono soggetti al diritto al contraddittorio gli atti, diversi da quelli di cui ai commi da 2 a 6, mediante i quali il Comune disconosce un'esenzione o un'agevolazione dichiarata dal contribuente, oppure quando la determinazione della base imponibile non è oggettiva, come ad esempio nelle rettifiche IMU aventi ad oggetto il valore delle aree edificabili.

8. Per consentire il contraddittorio, il Comune notifica al contribuente uno schema di atto, assegnando un termine non inferiore a sessanta giorni per consentirgli eventuali controdeduzioni ovvero, su richiesta, per accedere ed estrarre copia degli atti del fascicolo. Lo schema di atto deve indicare almeno:

a) il periodo o i periodi di imposta di cui all'atto oggetto di contraddittorio;

b) le maggiori imposte, sanzioni ed interessi dovuti;

c) i motivi che hanno dato luogo alla determinazione delle maggiori imposte o tasse;

d) il termine, non inferiore a sessanta giorni, per la presentazione di eventuali controdeduzioni;

e) l'eventuale giorno e luogo della comparizione per accedere ed estrarre, se richiesto dal contribuente stesso, copia degli atti del fascicolo;

f) l'invito alla presentazione di istanza per la definizione dell'accertamento con adesione, in luogo delle controdeduzioni.

9. Nel caso di convocazione del contribuente, se necessario, può essere redatto un formale verbale dell'incontro, nel quale devono essere indicate le motivazioni e gli elementi forniti dal contribuente stesso.

10. L'avviso di accertamento non è adottato prima della scadenza del termine di cui al comma 8. Ai sensi dell'articolo 6-bis, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, se la scadenza di tale termine è successiva a quella del termine di decadenza per l'adozione dell'atto conclusivo, ovvero se fra la scadenza del termine assegnato per l'esercizio del contraddittorio e il predetto termine di decadenza decorrono meno di centoventi giorni, tale ultimo termine è posticipato al centovesimo giorno successivo alla data di scadenza del termine di esercizio del contraddittorio.

11. L'atto adottato all'esito del contraddittorio tiene conto delle osservazioni del contribuente ed è motivato con riferimento a quelle che il Comune ritiene di non accogliere.

12. La notifica dello schema di atto, di cui al comma 8, preclude l'applicazione dell'istituto del ravvedimento operoso, ai sensi dell'articolo 13, comma 1, del decreto legislativo 18 dicembre 1997 n. 472.

Articolo 31 - Ambito di applicazione dell'accertamento con adesione

1. Al fine di instaurare con il contribuente un rapporto improntato a principi di collaborazione e trasparenza e quale elemento deflattivo del contenzioso, è introdotto nell'ordinamento comunale l'istituto dell'accertamento con adesione ai sensi dell'articolo 50, della legge n. 449/1997, sulla base dei criteri stabiliti dal decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, come declinati nel presente regolamento.

2. Il ricorso all'accertamento con adesione presuppone la presenza di materia concordabile e quindi di elementi di natura presuntiva o suscettibili di apprezzamento valutativo, per cui esulano dal campo applicativo le questioni cosiddette "di diritto" e tutte le fattispecie nelle quali l'obbligazione tributaria è determinata sulla base di elementi certi ed incontrovertibili, quali, a titolo esemplificativo:

- i casi di mero controllo formale finalizzati alla liquidazione e riscossione del tributo;
- i casi in cui la richiesta del contribuente sia finalizzata alla sola riduzione delle sanzioni applicate dall'ente per le violazioni degli obblighi di dichiarazione o di pagamento del tributo;
- i casi in cui l'accertamento sia basato sugli elementi oggettivi fissati dalla legge per la determinazione del tributo.

3. La definizione in contraddittorio con il contribuente è limitata agli accertamenti di contestazione di omissione o infedeltà di adempimenti dichiarativi, non si estende agli atti di mera liquidazione dei tributi, conseguente all'attività di controllo formale delle dichiarazioni, né agli atti di contestazione di inadempimento degli obblighi di versamento dei tributi.

4. Il procedimento per la definizione può essere attivato:

a) su iniziativa del Comune, ovvero su istanza del contribuente nei casi in cui non si applica il contraddittorio preventivo di cui all'art. 6-bis della legge 27 luglio 2000, n. 212;

b) su istanza del contribuente, nel caso di avviso di accertamento per il quale si applica il contraddittorio preventivo previsto dall'art. 6 bis della legge 27 luglio 2000, n. 212, dopo la ricezione dello schema di atto di cui all'art. 16 comma 8 del presente regolamento;

c) su istanza del contribuente, nel caso di avviso di accertamento per il quale si applica il contraddittorio preventivo, dopo la notifica dell'avviso, in alternativa all'ipotesi di cui alla precedente lettera b);

d) di comune accordo tra le parti, all'esito delle osservazioni presentate dal contribuente nel contraddittorio preventivo di cui all'art. 6-bis, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212 e dell'art. 16 del presente regolamento, laddove emergano i presupposti per un accertamento con adesione.

5. La presentazione dell'istanza di accertamento con adesione, purché questa rientri nell'ambito di applicazione dell'istituto, produce l'effetto di sospendere, per un periodo di 90 giorni dalla data di presentazione dell'istanza medesima, i termini per l'impugnazione e quelli per il pagamento del tributo, salvo quanto previsto dall'art. 16 comma 5 del presente regolamento.

6. L'istanza di accertamento con adesione dichiarata inammissibile non produce effetto di sospendere i termini per la proposizione del ricorso e per il pagamento del tributo.

7. L'accertamento può essere definito anche con l'adesione di uno solo degli obbligati. La definizione chiesta e ottenuta da uno degli obbligati, comportando il soddisfacimento dell'obbligo tributario, estingue la relativa obbligazione nei confronti di tutti i coobbligati.

8. Il responsabile del procedimento di accertamento con adesione coincide con il Funzionario responsabile del tributo

Articolo 32 Accertamento con adesione ad iniziativa dell'ufficio

1. Il Comune, di sua iniziativa, nei casi di cui all'articolo 6-bis, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, ovvero su istanza del contribuente di cui all'articolo seguente, comunica un invito a comparire in cui è indicato il luogo e il giorno della comparizione per definire l'accertamento con adesione con l'indicazione:

a) della fattispecie tributaria suscettibile di accertamento;

b) dei periodi di imposta suscettibili di accertamento;

c) delle maggiori imposte, sanzioni ed interessi dovuti;

d) dei motivi che hanno dato luogo alla determinazione delle maggiori imposte o tasse.

2. Qualora tra la data di comparizione di cui al comma 1 e quella di decadenza del Comune dal potere di notificazione dell'atto impositivo intercorrano meno di novanta giorni, il termine di decadenza per la notificazione dell'atto impositivo è automaticamente prorogato di centoventi giorni, in deroga al termine ordinario.

3. Le richieste di chiarimenti, gli inviti a esibire o trasmettere atti e documenti, l'invio di questionari per acquisire dati e notizie di carattere specifico ecc., che il Comune, ai fini dell'esercizio dell'attività di liquidazione e accertamento, può rivolgere ai contribuenti non costituiscono invito ai sensi del precedente comma per l'eventuale definizione dell'accertamento con adesione.

4. La partecipazione del contribuente al procedimento, nonostante l'invito, non è obbligatoria e la mancata risposta all'invito stesso non è sanzionabile, così come l'attivazione del procedimento da parte del Comune non riveste carattere di obbligatorietà.

Articolo 33 - Accertamento con adesione ad iniziativa del contribuente

1. Il contribuente, nei cui confronti sia stato notificato un avviso di accertamento per il quale non si applica il contraddittorio preventivo, può formulare anteriormente all'impugnazione dell'atto innanzi alla Corte di giustizia tributaria di primo grado istanza di accertamento con adesione, indicando il proprio recapito, anche telefonico.

2. L'istanza di accertamento con adesione è proposta entro il termine di impugnazione dell'atto innanzi alla Corte di Giustizia tributaria.

3. Nel caso di atti soggetti all'obbligo del contraddittorio preventivo di cui all'art. 6 bis della legge 27 luglio 2000, n. 212, nello schema di atto di cui all'art. 16 comma 8 del presente regolamento che il Comune invia al contribuente deve essere indicato, oltre all'invito alla formulazione di osservazioni, anche quello alla presentazione dell'istanza di accertamento con adesione, in luogo delle osservazioni stesse.

4. Nei casi di cui al comma 3, il contribuente può formulare istanza di accertamento con adesione, indicando il proprio recapito, anche telefonico, entro trenta giorni dalla comunicazione dello schema di atto di cui all'articolo 6-bis, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212 e di cui all'art. 16 comma 8 del presente regolamento.

5. Il contribuente può presentare istanza di accertamento con adesione anche nei quindici giorni successivi alla notifica dell'avviso di accertamento che sia stato preceduto dalla comunicazione dello schema di atto di cui all'articolo 6-bis, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212 e di cui all'art. 16 comma 8 del presente regolamento. In tale ultimo caso, il termine per l'impugnazione dell'atto innanzi alla Corte di Giustizia tributaria è sospeso per un periodo di soli trenta giorni, in deroga a quanto previsto all'art. 17 comma 5 del presente regolamento.

6. Le opzioni di cui ai commi 4 e 5 sono alternative: una volta presentata istanza di accertamento con adesione dopo la ricezione dello schema di atto, non è possibile ripresentarla dopo la notifica dell'atto impositivo.

7. Nel caso in cui il contribuente abbia presentato istanza di accertamento con adesione successivamente alla notifica dell'avviso di accertamento preceduto dal contraddittorio preventivo, l'ufficio in sede di accertamento con adesione non è tenuto a prendere in considerazione elementi di fatto diversi da quelli dedotti con le eventuali osservazioni presentate dal contribuente e comunque da quelli che costituiscono l'oggetto dell'avviso.

8. E' fatta sempre salva la possibilità per le parti, laddove all'esito delle osservazioni di cui all'articolo 6-bis, comma 3, della citata legge 27 luglio 2000, n. 212 e dell'art. 16 del presente regolamento emergano i presupposti per un accertamento con adesione, di dare corso, di comune accordo, al relativo procedimento.

9. La riscossione e il pagamento delle somme dovute in base all'avviso di accertamento sono sospesi automaticamente in pendenza del procedimento di accertamento con adesione.

10. L'impugnazione dell'avviso di accertamento comporta rinuncia all'istanza.

11. Entro quindici giorni dalla ricezione dell'istanza di accertamento con adesione, il Comune formula l'invito a comparire.

Articolo 34 - Esame dell'istanza e invito a comparire per definire l'accertamento con adesione

1. La presentazione dell'istanza di cui all'art. 19 del presente regolamento viene verificata in ordine alla sussistenza dei presupposti di cui all'art. 17 comma 2.

2. In caso di sussistenza dei requisiti, l'istanza viene accolta e si provvede alla comunicazione al contribuente dell'invito a comparire con indicazione del giorno e dell'orario; in caso di insussistenza dei requisiti, l'istanza viene rigettata.

3. La mancata comparizione del contribuente nel giorno indicato nell'invito comporta la rinuncia alla definizione dell'accertamento con adesione.

4. Eventuali e motivate richieste di differimento avanzate dal contribuente in ordine alla data di comparizione indicata nell'invito saranno prese in considerazione solo se avanzate entro tale data.

5. Delle operazioni compiute, delle comunicazioni effettuate, dell'eventuale mancata comparizione dell'interessato e dell'esito negativo della procedura, è dato atto in apposito verbale da parte del Funzionario responsabile del tributo.

Articolo 35 Atto di accertamento con adesione

1.L'accertamento con adesione è redatto con atto scritto in duplice esemplare, sottoscritto dal contribuente o dal suo procuratore e dal Funzionario responsabile del tributo, qualora le parti giungano ad un accordo.

2.Dell'accordo di cui al punto precedente viene redatto verbale, in duplice copia, in cui vengono indicati gli elementi e la motivazione sui quali si fonda la definizione ed in particolare:

- a) gli elementi di valutazione adottati dal contribuente;
- b) i percorsi logico-giuridici che conducono alla revisione della pretesa tributaria;
- c) i criteri adottati per la rideterminazione della base imponibile;
- d) la liquidazione del maggior tributo, delle sanzioni e degli interessi, dovuti in conseguenza della definizione.

3.E' ammesso, a richiesta del contribuente, il pagamento in forma rateale quando la somma dovuta supera i 5.000 euro nel rispetto dei tempi e della procedura delineati nel presente Regolamento.

4.La definizione si perfeziona con il versamento, entro 20 giorni dalla redazione dell'atto di accertamento con adesione, delle somme dovute con le modalità indicate nell'atto stesso e, in caso di pagamento rateale, con il pagamento della prima rata accordata. Entro 10 giorni dal suddetto versamento il contribuente fa pervenire al Comune la quietanza dell'avvenuto pagamento dell'intero importo delle somme dovute, ovvero dell'importo della prima rata. Il Comune, a seguito del ricevimento della quietanza, rilascia al contribuente l'esemplare dell'atto di accertamento con adesione.

5.Nel caso in cui il contribuente non provveda alla regolarizzazione con le modalità e nei tempi indicati, l'accertamento con adesione non si perfeziona e l'ufficio provvede ad avviare le procedure per la riscossione coattiva.

Articolo 36 - Effetti della definizione

1.Il perfezionamento dell'atto di accertamento con adesione comporta la definizione del rapporto tributario che ha formato oggetto del procedimento. L'accertamento con adesione, perfezionato, non è soggetto ad impugnazione, non è integrabile o modificabile da parte del Comune, salvo l'emergere di ulteriori atti o fatti non conosciuti in occasione del perfezionamento dell'accertamento con adesione.

2.L'intervenuta definizione non esclude, peraltro, la possibilità per il Comune di procedere ad accertamenti integrativi nel caso che la definizione riguardi accertamenti parziali e nel caso di sopravvenuta conoscenza di nuova materia imponibile sconosciuta alla data del precedente accertamento e non rilevabile né dal contenuto della dichiarazione, né dagli atti in possesso alla data medesima.

3.Qualora l'adesione sia conseguente alla notifica dell'avviso di accertamento, questo perde efficacia dal momento del perfezionamento alla definizione.

Articolo 37 - Riduzione delle sanzioni

1. A seguito della definizione, le sanzioni per le violazioni di omessa o infedele dichiarazione che hanno dato luogo all'accertamento si applicano nella misura di un terzo del minimo previsto dalla legge.

2. L'infruttuoso esperimento del tentativo di concordato da parte del contribuente, così come la mera acquiescenza prestata dal contribuente in sede di contraddittorio all'accertamento del Comune, rendono inapplicabile l'anzidetta riduzione.

3. Le sanzioni scaturenti dall'attività di liquidazione del tributo sulla base dei dati indicati nella dichiarazione o denuncia nonché quelle che conseguono a violazione formale e concernenti la mancata, incompleta o non esaustiva risposta a richieste formulate dal Comune sono parimenti escluse dalla anzidetta riduzione.

TITOLO VI - DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 38 - Decorrenza e validità

1. Il presente regolamento entra in vigore il 1 gennaio 2025.

2. Le disposizioni del presente regolamento si adeguano automaticamente alle modificazioni della normativa nazionale e comunitaria. Le citazioni ed i richiami di norme operati nel presente regolamento si devono intendere fatti al testo vigente delle norme stesse.